



Comune di San Giorgio di Nogaro

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E
ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI DELL'ENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24/06/2020 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 25/11/2025

Sommario

ART. 1 – Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione

ART. 2 – Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.

ART. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente

ART. 4 – Iscrizione all'Albo

ART. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo

ART. 6 – Modalità di affidamento degli incarichi legali

ART. 7 – Disciplinare d'incarico

ART. 8 – Corrispettivo

ART. 9 - Disposizioni organizzative

ART. 10 – Cancellazione dall'elenco

ART. 11 – Pubblicità

ART. 12 – Rinvio al Codice di deontologia forense

ART. 13 – Disposizioni transitorie

ART. 14 – Disposizioni finali ed efficacia

ART. 1

Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, risultato, fiducia, accesso al mercato e concorrenza, le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Albo Comunale degli Avvocati" attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari.
2. L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva da:
 - a. mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale. Il Comune di San Giorgio di Nogaro non dispone di una Avvocatura interna, pertanto, nei casi in cui non è possibile affidare la difesa dell'Ente a funzionari comunali, nei casi previsti dalla legge, ai fini dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché dello svolgimento di altra attività stragiudiziale legale il Comune si avvale di professionisti esterni in possesso della necessaria abilitazione professionale nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento;
 - b. Obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti - devono rispettare i summenzionati principi di cui al comma 1.
3. Il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di servizi legali, che ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. h) sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
 - a. gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite (per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza);
 - b. gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
 - c. gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato;
 - d. gli altri incarichi di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) D. Lgs. 36/2023.

ART. 2

Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito “*Albo degli Avvocati dell'Ente*” aperto ai professionisti, singoli o associati, abilitati ed esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, che abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità a svolgere uno o più incarichi legali di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. L'Albo degli Avvocati dell'Ente è gestito dall'Area Amministrativa – Affari Generali, secondo le disposizioni organizzative del suo Responsabile di Settore.
3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio di fronte a: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Consiglio di Stato – Corte di Cassazione ed inoltre di fronte agli organi di giustizia amministrativa speciali (es. Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche):

- a.1) sottosezione “diritto degli appalti”;
- a.2) sottosezione “diritto urbanistico e dell'edilizia”;
- a.3) sottosezione “altre materie del diritto amministrativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto degli enti locali, diritto di accesso, accesso civico, espropriazioni etc.);

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio di fronte a: Giudice di Pace – Tribunale sezione civile - Corte d'Appello – Corte di Cassazione ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita;

Sezione C - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Assistenza e patrocinio di fronte a: Tribunale sezione lavoro - Corte d'Appello – Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro;

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio di fronte a: Giudice di Pace – Tribunale sezione penale – Corte d'Appello – Corte di Cassazione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio di fronte a: Corte di Giustizia Tributaria Provinciale – Corte di Giustizia Tributaria Regionale - Corte di Cassazione sez. Tributaria.

4. Ciascuna sezione è suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di 2 sezioni.
5. L'iscrizione all'albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

6. In via di prima attuazione l'Area Amministrativa – Affari Generali provvede a pubblicare un apposito avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni. Il responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali del Comune con proprio provvedimento dispone l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma successivo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento. In seguito, l'Albo è aperto a nuove domande di iscrizione, che possono essere presentate in qualunque momento.
7. I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'elenco in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
8. Il responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali del Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno con proprio provvedimento dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante:
 - a) l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nell'anno precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al successivo art. 3, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento;
 - b) la cancellazione dei professionisti nei casi previsti dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente

1. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione, sono i seguenti:
 - a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
 - f) iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori per coloro che aspirino all'inserimento nelle relative sottosezioni;
 - g) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
 - h) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale con il Comune o con gli enti partecipati;

- i) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
 - j) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. e della legge 136/2010 (normativa antimafia);
 - k) garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00;
 - l) il possesso di particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie pertinenti le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel *curriculum vitae* e professionale (attestazione di aver assunto il numero minimo di 3 (o n...) incarichi negli ultimi tre (o n ...) anni di difesa di un Ente locale e/o di altre pubbliche amministrazioni con riferimento alle materie di diritto amministrativo, civile, penale, di lavoro o tributario oppure la comprovata esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della Pubblica Amministrazione).
2. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco devono sussistere alla data di presentazione delle domande e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'iscrizione.

ART. 4

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.
2. L'istanza, sottoscritta dal professionista e contenente l'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in ordine ai requisiti elencati nel precedente art. 3;
 - b) Copia di polizza assicurativa RC professionale in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.
 - c) Curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione; nel curriculum vanno fornite le indicazioni sul tipo di controversie trattate, pubbliche e/o private.
 - d) Dichiarazione:
 - di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;
 - di presa d' atto ed accettazione tutte le condizioni che saranno riportate nell'apposito avviso;

- di impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta nei requisiti di cui al comma precedente;
- di impegno a comunicare tempestivamente il sopravvenire di un eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune;
- di impegnarsi, una volta eventualmente affidato l’incarico, a non accettare l’incarico per la rappresentanza e la difesa o altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Giorgio di Nogaro, in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice di comportamento disponibile sul sito del Comune di San Giorgio di Nogaro in amministrazione Trasparente/ disposizioni Generali/ Atti Generali e l’impegno a comunicare con tempestività il sopravvenire di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
- di impegno a trasmettere un preventivo di spesa per l’eventuale incarico da assumere entro 3 giorni dalla richiesta da parte del Comune;
- impegno ad esercitare il mandato e/ a prestare la consulenza richiesta con la massima diligenza e nel rispetto delle norme di legge e del Codice Deontologico forense;
- di autorizzazione al Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell’Elenco o al conferimento dell’incarico.

- e) Documento di identità in corso di validità.
3. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere consegnata al Comune di San Giorgio di Nogaro in una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune;
 - a mezzo PEC all’indirizzo comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it.
4. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente lo studio associato, che lo studio stesso intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi.
5. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall’iscrizione all’Albo dell’intero studio associato. In caso di affidamento dell’incarico difensivo all’associazione professionale, sarà indicato l’avvocato prescelto per l’esecuzione dell’incarico.
6. L’iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell’iscrizione. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l’iscrizione al registro. Resta peraltro salva la possibilità per l’Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica. Il Comune potrà, inoltre, richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo.

7. I soggetti inseriti all'Albo dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.

ART. 5

Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo

1. La decisione in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, con il parere del Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali, e previa acquisizione di relazione scritta formulata dal Responsabile del Settore competente per la materia oggetto della controversia. La Giunta ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
2. La selezione è svolta nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, concorrenza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di minimo 2 - massimo 4 avvocati, a seconda dell'importanza e del valore della causa, iscritti nella sezione dell'Albo specifica per la materia della controversia, richiedendo a ciascuno la formulazione di una proposta economica, nonché l'indicazione di specifiche esperienze attinenti alla causa in questione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6. All'esito del confronto, valutata l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso, nonché il costo del servizio, verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato la migliore proposta.
3. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.
4. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'articolo 14 del CCRL del 15 ottobre 2018.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico l'Avvocato rilascerà apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice di comportamento disponibile sul sito del Comune di San Giorgio di Nogaro in amministrazione Trasparente/ disposizioni Generali/ Atti Generali.

ART. 6

Modalità di affidamento degli incarichi legali

1. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa - selezionati con criterio di rotazione, in base al curriculum ed al buon esito dei precedenti incarichi, nel numero che può variare nel minimo di 2 al massimo di 4, a seconda dell'importanza e del valore della causa – verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una “parcella preventiva” con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di

riferimento di cui al DM 55/2014. Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curricula presentati, e, in base al valore della causa, potrà essere richiesto l'elenco delle controversie trattate con i rispettivi importi nel triennio.

2. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'elenco comunale, come elencate al precedente art. 4, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.
3. Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali, viene individuato il legale cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. Con la determinazione sarà approvato il relativo disciplinare d'incarico di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.
4. Nella determinazione a contrarre di cui al punto che precede dovrà essere riportata con chiarezza la motivazione della scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:
 - competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
 - pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione;
 - costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.
5. Il Comune garantisce potenzialmente l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporto solo con alcuni professionisti, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.
6. Il Comune può procedere all'affidamento diretto ad un professionista, senza valutazione comparativa, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo:
 - nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
 - nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
 - nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.
7. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale ai fini dell'ordinario affidamento degli incarichi di cui alla presente disciplina, ma non è vincolante; infatti, l'Amministrazione, in via del tutto eccezionale e sussistendone le ragioni, da motivare espressamente ed adeguatamente, ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non iscritti all'Albo:

- qualora ritenesse il professionista non inserito nell'apposito Albo maggiormente idoneo alla trattazione di specifico caso, specie in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, nonché per delicatezza, peculiarità o valore della controversia e comprovata esperienza professionale su analoghe controversie;
- qualora nessuno degli iscritti nella specifica sezione di interesse abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
- nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza strategica per l'Ente, che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
- nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico;
- nel caso di motivate ragioni d'urgenza, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, in caso di assenza di professionisti iscritti nella sezione richiesta;

ART. 7

Disciplinare d'incarico

1. A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere il disciplinare d'incarico, che deve riportare:
 - l'oggetto specifico e il valore della causa affidata, come risultante dall'atto o comunque come indicata dal legale nel preventivo; se di valore indeterminato, il legale dovrà indicare le dovute motivazioni;
 - il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e comunque rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147 nel rispetto della Legge n. 49 del 21 aprile 2023, relativo a tutti gli stadi della controversia, con indicazione delle quote relative alle diverse fasi;
 - l'obbligo di comunicare senza indugio all'Ente eventuali variazioni della parcella rispetto al preventivo presentato, imputabili unicamente a ulteriori (e non inizialmente preventivabili) attività poste in essere nell'interesse dell'Ente;
 - le modalità di liquidazione del compenso professionale;
 - l'obbligo di predisporre una preventiva relazione circa il rischio di soccombenza per l'Ente, alla luce soprattutto dei parametri definiti dalla giurisprudenza contabile, e un aggiornamento almeno annuale della medesima, così che l'Ente possa avere dei parametri certi per la quantificazione dell'apposito fondo contenzioso;
 - gli obblighi del Comune e in particolare l'obbligo di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico;
 - gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa;

- l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, del codice di comportamento dell'Ente, nonché del presente Regolamento;
- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito o prodotto dalla controparte, nonché i provvedimenti giurisdizionali;
- l'impegno di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali successivi gradi di giudizio;
- l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i dati relativi alla polizza assicurativa.

ART. 8

Corrispettivo

1. Il corrispettivo al professionista dovrà tenere conto dei parametri tariffari previsti dal relativo D.M. vigente al momento dell'affidamento e dovrà essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale. I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.
2. Potrà essere autorizzato, dietro richiesta motivata, il pagamento di acconti rispetto a quanto complessivamente pattuito nel preventivo originario dietro presentazione di fattura elettronica emessa a titolo di acconto, per le attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura. È in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico.
3. Il compenso riconosciuto al soggetto cui è conferito l'incarico sarà liquidato dietro presentazione di fattura elettronica, preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione, da parte del legale incaricato, della fattura elettronica.
4. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso liquidato giudizialmente sarà riscosso dall'Ente.
5. In caso di studi associati o società di professionisti il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Il Responsabile dell'Area competente per materia provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con il compenso pattuito e in relazione alle condizioni previste nel presente Regolamento.

ART. 9

Disposizioni organizzative

1. Gli Uffici sono tenuti, ciascuno in relazione ai procedimenti di propria competenza, a valutare, nel rispetto dei tempi indicati dal presente Regolamento, sulla base delle notizie e dei documenti in loro possesso l'eventuale costituzione in giudizio dell'Ente.

ART. 10

Cancellazione dall'Albo

1. È disposta la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ente nei confronti:
 - dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - di coloro che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente;
 - di coloro nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune;
 - di coloro che abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune;
 - di coloro che abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

ART. 11

Pubblicità

1. L'Elenco degli avvocati viene redatto e pubblicato nel sito web comunale a cura del Servizio Segreteria, fornendo le informazioni per il suo funzionamento, per le nuove iscrizioni, per l'invio degli aggiornamenti da parte degli iscritti, nonché per il conferimento degli incarichi, prevedendo un link al presente disciplinare ed alla relativa modulistica.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati in formato aperto, a cura del Responsabile dell'Area competente per ciascun contenzioso, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 33/2013.
3. I dati personali comunicati dagli avvocati interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti, trattati ed utilizzati da parte degli Uffici di volta in volta competenti per il singolo contenzioso, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per le finalità appena sopra indicate e nel rispetto dei canoni della correttezza, liceità e pertinenza allo scopo per il quale sono raccolti, secondo le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE).

ART. 12

Rinvio al Codice di deontologia forense

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

ART. 13

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa idonea indagine di mercato.

ART. 14

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.